



Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 24/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso M.8960 — Adient/Boeing/JV (Aircraft seats)] ⁽¹⁾	1
2019/C 24/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9060 — HP/Apogee) ⁽¹⁾	1
2019/C 24/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9154 — DV4/ABP/OMERS/QIA/Real Estate JV) ⁽¹⁾	2
2019/C 24/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9213 — Oyak/Cimpor Portugal) ⁽¹⁾	2

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2019/C 24/05	Conclusioni del Consiglio relative al piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2018-2022	3
2019/C 24/06	Conclusioni del Consiglio concernenti la seconda relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali	13

Commissione europea

2019/C 24/07	Tassi di cambio dell'euro	17
2019/C 24/08	Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1° febbraio 2019 [Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]	18

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2019/C 24/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9230 — Allianz/DIF/Infrared Capital Partners/Daiwater) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	19
2019/C 24/10	Notifica preventiva di concentrazione [Caso M.9197 — Hanon Systems/Magna International (Rotor business)] — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	21

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**[Caso M.8960 — Adient/Boeing/JV (Aircraft seats)]****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 24/01)

Il 5 ottobre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8960. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9060 — HP/Apogee)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 24/02)

Il 22 ottobre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9060. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9154 — DV4/ABP/OMERS/QIA/Real Estate JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 24/03)

Il 19 dicembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9154. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9213 — Oyak/Cimpor Portugal)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 24/04)

Il 9 gennaio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9213. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Conclusioni del Consiglio relative al piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2018-2022

(2019/C 24/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO:

- la strategia EUROPA 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ⁽¹⁾;
- la comunicazione della Commissione su una strategia globale dell'UE in materia di diritti di proprietà intellettuale ⁽²⁾;
- il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio ⁽³⁾;
- il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ⁽⁴⁾;
- le disposizioni di mutua assistenza amministrativa in materia doganale concluse fra l'UE e i paesi terzi;
- la risoluzione del Consiglio relativa al piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017 ⁽⁵⁾;

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- le conclusioni del Consiglio sui progressi nell'ambito della strategia per l'evoluzione dell'Unione doganale ⁽⁶⁾;
- la relazione sull'attuazione del piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017 ⁽⁷⁾;

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020 final (non pubblicata in Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale — Rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa — COM(2011) 287.

⁽³⁾ GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 80 del 19.3.2013, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 80 del 19.3.2013, pag. 11.

⁽⁷⁾ Doc. 6494/18.

— l'esperienza maturata a seguito dei precedenti piani d'azione dell'UE;

CONSAPEVOLE del pregiudizio economico e alla reputazione causato dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per le imprese e gli autori dell'UE, nonché degli utili generati da tali attività illecite per la criminalità organizzata;

PREOCCUPATO per i rischi che le merci contraffatte e usurpative possono costituire per la salute e la sicurezza dei consumatori, degli utenti finali e per l'ambiente, oltre alle conseguenze economiche e sociali;

SOTTOLINEA l'obiettivo di impegnarsi per un elevato livello di tutela del mercato interno dell'UE tramite approcci moderni e armonizzati ai controlli doganali e tramite la cooperazione doganale, in particolare per evitare la diversione degli scambi all'interno dell'UE;

RICONOSCE la necessità di mettere a disposizione delle autorità doganali gli strumenti necessari per contrastare con successo le nuove tendenze nel commercio internazionale delle merci costituenti violazione di diritti di proprietà intellettuale;

APPROVA il piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2018-2022 che figura in allegato, preparato dalla presidenza in collaborazione con gli Stati membri e la Commissione;

INVITA:

- gli Stati membri e la Commissione ad attuare efficacemente ed efficientemente il piano d'azione che figura in allegato avvalendosi di tutti gli strumenti e le risorse disponibili;
- la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri:
 - a predisporre una tabella di marcia entro la primavera 2019 per agevolare l'attuazione del piano d'azione,
 - a monitorare l'attuazione del piano d'azione,
 - a presentare al Consiglio relazioni di sintesi annuali sull'attuazione del piano di azione,
 - a presentare al Consiglio, nel 2022, una relazione definitiva sull'attuazione del piano di azione.

Piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2018-2022

INTRODUZIONE

Le violazioni su larga scala dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) per quanto riguarda il commercio di beni costituiscono un grave problema a livello mondiale. Nel 2016 l'applicazione della normativa doganale ai fini della tutela dei DPI nell'UE ha portato al blocco di oltre 41 milioni di articoli.

La competitività delle economie si fonda in misura sempre maggiore sulla creatività e l'innovazione. La strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva delinea la via da seguire per realizzare la ripresa economica e la crescita dell'Europa. La promozione della conoscenza e dell'innovazione costituisce una delle tre priorità di tale strategia.

È essenziale migliorare le condizioni quadro per le imprese, cosicché possano innovare e ridurre i danni ai rispettivi interessi legittimi causati dai contraffattori, che traggono beneficio dagli investimenti, dagli sforzi e dalla reputazione di brand dei titolari dei diritti. La lotta contro le organizzazioni dedite alle frodi e contro la criminalità organizzata a livello internazionale, che spesso ricercano facili profitti e vantaggi economici dal commercio di merci contraffatte e usurpative, richiede inoltre un'attenzione specifica, senza contare i rischi che le merci contraffatte e usurpative possono causare ai consumatori ed agli utenti finali.

Un quadro giuridico globale in materia di DPI deve essere accompagnato da un'applicazione efficace della normativa. Le aziende e i consumatori dipendono fortemente dalla capacità di reazione delle autorità di contrasto. Le dogane svolgono un ruolo chiave nell'applicazione della normativa: dopo che le merci che violano i DPI hanno fatto ingresso nel mercato unico è molto più difficile intercettarle. Il coordinamento e la pianificazione delle attività doganali europee per combattere le violazioni dei DPI relative al commercio transfrontaliero sono fondamentali.

VALUTAZIONE DEL PIANO D'AZIONE DELL'UE PER IL PERIODO 2013-2017

I risultati dell'attuazione del piano d'azione per il periodo 2013-2017 sono riportati nella relazione specifica che i servizi della Commissione hanno preparato in cooperazione con gli Stati membri (8).

Negli ultimi quattro anni, l'accento è stato posto sugli aspetti seguenti: attuare e monitorare efficacemente la nuova legislazione UE in materia di tutela dei DPI da parte delle autorità doganali, combattere le principali tendenze nel commercio di merci in violazione dei DPI, combattere il commercio di merci che violano i DPI lungo l'intera catena di approvvigionamento internazionale e rafforzare la cooperazione con l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei DPI, che è parte dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (*European Union Intellectual Property Office*, EUIPO), e con le autorità di contrasto.

Le amministrazioni doganali degli Stati membri e la Commissione hanno compiuto sforzi significativi e stanno lavorando proattivamente per affrontare le sfide legate alla tutela dei DPI da parte delle autorità doganali e ridurre l'afflusso di merci che violano i DPI nell'UE.

Sono stati impiegati tutti i mezzi per promuovere la conoscenza del regolamento (UE) n. 608/2013 e il suo uso al massimo delle sue potenzialità da parte di tutte le parti interessate dei settori pubblico e privato. Le visite di sostegno si sono dimostrate particolarmente utili per avviare discussioni tra esperti provenienti da diversi Stati membri sulle pratiche di attuazione e per fornire alla Commissione una panoramica globale dell'attuazione stessa.

Il numero di domande di intervento accolte dalle amministrazioni doganali ha mostrato una crescita costante (da 26 865 nel 2013 a 34 931 nel 2017).

Dalle statistiche raccolte risultano oltre 41 milioni di articoli bloccati. Il valore stimato dei prodotti autentici equivalenti si aggira intorno a 672 milioni di EUR. Le vendite via Internet hanno moltiplicato i casi nel traffico postale, che sono triplicati tra il 2009 e il 2011.

È stata rafforzata la cooperazione con le parti interessate, attraverso e con l'Osservatorio europeo, e con i paesi terzi. Sono inoltre state affrontate le sfide della cooperazione tra le autorità di contrasto impegnate nella lotta alle violazioni dei DPI e il dialogo instaurato ha dimostrato quanto sarebbe importante proseguire gli sforzi in tal senso.

Il traffico di merci che violano i DPI rimane tuttavia un fenomeno diffuso e in continua crescita. Il commercio internazionale di prodotti contraffatti costituisce fino al 2,5 % del commercio mondiale, per un valore che arriva fino a 338 miliardi di EUR, sulla base degli ultimi dati disponibili relativi al 2013 (9). L'impatto della contraffazione è particolarmente elevato nell'Unione europea, dove i prodotti contraffatti e usurpativi ammontano fino al 5 % delle importazioni, per un valore che arriva fino a 85 miliardi di EUR. In una serie di studi settoriali, l'EUIPO ha proceduto a una stima delle perdite nelle vendite causate dalla contraffazione in 13 settori (direttamente nei settori analizzati e in tutta la relativa catena di approvvigionamento). Tali perdite ammontavano complessivamente a oltre 100 miliardi di EUR all'anno (10).

La valutazione del piano d'azione evidenzia la necessità di ulteriori sviluppi per garantire un'efficace tutela dei DPI da parte delle autorità doganali in tutta l'Unione, elaborare strumenti di gestione del rischio in materia di DPI e rafforzare la cooperazione tra le autorità doganali ed Europol e tra le autorità doganali e la polizia e altre autorità di contrasto.

(8) COM(2018) 77 final.

(9) «Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact» (Il commercio delle merci contraffatte e usurpative: mappatura dell'impatto economico), OCSE/EUIPO (2016) https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Mapping_the_Economic_Impact_study/Mapping_the_Economic_Impact_en.pdf.

(10) *Synthesis Report on IPR Infringement 2018* (Relazione di sintesi sulle violazioni dei DPI 2018), EUIPO (2018) https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Full%20Report/Full%20Synthesis%20Report%20EN.pdf.

VIA DA SEGUIRE

Le violazioni dei DPI continuano a rappresentare una minaccia crescente e una sfida difficile da affrontare. Dato che il coordinamento delle attività doganali ha dimostrato il proprio valore aggiunto nel miglioramento dei risultati, il piano d'azione doganale in materia di lotta contro le violazioni dei DPI dovrebbe certamente essere replicato negli anni a venire.

Il 29 novembre 2017 la Commissione ha adottato un pacchetto completo di misure volte a migliorare ulteriormente l'applicazione e la tutela dei DPI negli Stati membri dell'UE, alle frontiere dell'Unione e a livello internazionale. La comunicazione COM(2017) 707, del 29 novembre 2017, dal titolo «Un sistema equilibrato di tutela della PI per affrontare le sfide della società odierna», che fa parte del pacchetto, afferma che la Commissione intende offrire un'assistenza più mirata alle autorità doganali nazionali, basandosi sui risultati del piano d'azione doganale dell'UE in corso, e lavorare con il Consiglio ad un nuovo piano d'azione doganale nel 2018.

Il nuovo piano d'azione contiene alcuni elementi fondamentali tratti da precedenti piani d'azione, che rimangono validi e devono essere ulteriormente approfonditi ed attuati. L'esperienza acquisita con l'attuazione del piano d'azione 2013-2017 sottolinea inoltre l'esigenza di adeguare alcuni aspetti della nostra azione, tenendo conto delle limitazioni in termini di risorse disponibili presso le amministrazioni. Occorre definire chiaramente gli sforzi da compiere e collegarli ad indicatori che consentano di quantificare i risultati. Si dovrebbe rafforzare la cooperazione con l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei DPI, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nonché con gli organismi europei di contrasto diversi dalle dogane, nel quadro delle rispettive competenze. Il programma Dogana 2020 continuerà, come i precedenti programmi, a sostenere l'attuazione del presente piano d'azione.

Gli obiettivi strategici del presente piano d'azione sono pertanto i seguenti:

- garantire un'efficace tutela dei DPI da parte delle autorità doganali in tutta l'Unione;
- combattere le principali tendenze nel commercio di merci che violano i DPI;
- combattere il commercio di merci che violano i DPI lungo l'intera catena di approvvigionamento internazionale;
- rafforzare la cooperazione con l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei DPI e le autorità di contrasto.

Il piano d'azione sarà operativo nel periodo 2018-2022.

TABELLA DI MARCIA

La Commissione elaborerà, in cooperazione con gli esperti degli Stati membri, una tabella di marcia che definirà le azioni e gli strumenti da prevedere entro un termine convenuto, tenendo conto delle implicazioni in termini finanziari e di risorse umane. La tabella di marcia convenuta sarà trasmessa al Consiglio nella primavera del 2019.

MECCANISMO DI RIESAME

La Commissione presenterà al Consiglio, in cooperazione con gli esperti degli Stati membri, relazioni di sintesi annuali che faranno il punto sull'attuazione del piano d'azione, sulla scorta della tabella di marcia. Una relazione più approfondita sarà elaborata l'ultimo anno.

CONCLUSIONI

Il piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei DPI per il periodo 2018-2022 figura nell'allegato. In una prima fase, la Commissione elaborerà la tabella di marcia summenzionata.

1. GARANTIRE UN'EFFICACE TUTELA DEI DPI DA PARTE DELLE AUTORITÀ DOGANALI IN TUTTA L'UNIONE

Obiettivo specifico 1.1: Strumenti per una corretta ed efficiente attuazione del regolamento dell'UE

Azioni	Indicatori	Soggetti responsabili
1.1.1. Aggiornare il manuale ad uso dei titolari dei diritti che presentano domande di intervento con i nuovi formulari previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/582 della Commissione recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013	Pubblicazione del manuale aggiornato sui siti web	Commissione e Stati membri
1.1.2. Aggiornare le linee direttrici relative all'accettazione e al trattamento delle domande di intervento in tutte le lingue ufficiali dell'UE al fine di garantire una maggiore qualità delle domande di intervento unionali	Presenza in considerazione delle raccomandazioni risultanti dal seminario in materia di DPI dedicato all'armonizzazione della procedura di domanda (Monaco, 25 e 26 ottobre 2016) Disponibilità di linee guida aggiornate	Commissione e Stati membri
1.1.3. Visite di sostegno in tutti gli Stati membri da parte di squadre composte da esperti in materia di DPI e della Commissione con l'obiettivo di porre l'accento su sfide e problemi individuati in materia di tutela dei DPI da parte delle autorità doganali per garantire una corretta ed efficiente attuazione del regolamento dell'UE	Effettuazione di visite, esame delle sfide e dei problemi e prestazione di consulenza, se del caso Follow-up dei problemi rilevati ed elaborazione di piani di sviluppo delle capacità, ove necessario Discussioni periodiche nelle riunioni del gruppo di esperti doganali, sezione «Tutela dei diritti di proprietà intellettuale», su sfide e problemi e sul modo in cui sono stati affrontati	Commissione e Stati membri

Obiettivo specifico 1.2: Potenziamento di COPIS e pieno sfruttamento delle sue funzionalità

Azioni	Indicatori	Soggetti responsabili
1.2.1. Utilizzare appieno le funzionalità di COPIS	Pieno sfruttamento delle funzionalità di ricerca e informazione di COPIS Individuazione e implementazione dei necessari miglioramenti delle funzionalità di COPIS	Commissione e Stati membri

Azioni	Indicatori	Soggetti responsabili
<p>1.2.2. Accrescere l'integrazione esistente tra COPIS ed EDB in vista di domande di intervento elettroniche che consentiranno al titolare dei diritti di gestire una domanda di intervento senza presentare una richiesta cartacea</p> <p>Affinché una domanda di intervento possa essere gestita senza incartamenti presso l'ufficio doganale, è necessario mettere a disposizione dei titolari dei diritti un portale. Questo portale deve consentire ai titolari dei diritti non solo di inserire elettronicamente informazioni concernenti la domanda di intervento, ma anche di aggiornare tali informazioni o di chiedere la proroga della validità della loro domanda di intervento. Per godere della fiducia degli Stati membri, questo scambio elettronico di informazioni deve offrire all'ufficio doganale le stesse garanzie dell'attuale procedura cartacea</p>	<p>Pianificazione, sviluppo e realizzazione di un sistema che almeno</p> <ul style="list-style-type: none"> — consenta la trasmissione elettronica di domande di intervento tramite l'EDB (ovvero il nuovo portale dedicato alla tutela dei DPI in via di realizzazione) a COPIS, ivi comprese le traduzioni dei campi pertinenti in tutte le lingue dei paesi interessati — consenta la trasmissione elettronica delle richieste di proroga tramite l'EDB a COPIS — consenta la trasmissione elettronica di modifiche di una domanda di intervento esistente mediante uno scambio di dati sincronizzato tra l'EDB e COPIS — disponga di funzionalità di non riconoscibilità che il titolare dei diritti può attivare facoltativamente per garantire alle autorità l'affidabilità della sua richiesta 	<p>Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale in cooperazione con la Commissione e gli Stati membri</p>
<p>1.2.3. Sfruttare possibili sinergie tra sistemi di informazione già esistenti quali COPIS, ACIST ed EDB (per la segnalazione di blocchi)</p>	<p>Massima armonizzazione possibile, tra gli Stati membri, della conservazione di dati e dello scambio di informazioni sui blocchi</p> <p>Pianificazione, sviluppo e realizzazione di un sistema che consenta lo scambio di informazioni sui blocchi tra i sistemi d'informazione</p>	<p>Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale in cooperazione con la Commissione e gli Stati membri</p>

Obiettivo specifico 1.3: Coinvolgimento dei titolari dei diritti e dei soggetti interessati

Azioni	Indicatori	Soggetti responsabili
<p>1.3.1. Fornitura di informazioni ai titolari dei diritti e ai soggetti interessati riguardo al regolamento UE</p>	<p>Informazioni sul quadro giuridico presso gli helpdesk per le PMI</p>	<p>Commissione</p>
	<p>Aggiornamento di sezioni specifiche del portale transatlantico sull'applicazione della normativa doganale</p>	
	<p>Informazioni sul quadro giuridico presso le organizzazioni di sostegno alle PMI degli Stati membri e i dipartimenti e uffici pertinenti in materia di proprietà intellettuale e industriale</p>	<p>Commissione e Stati membri</p>

Azioni	Indicatori	Soggetti responsabili
1.3.2. Riunioni periodiche a livello UE tra autorità doganali, rappresentanti dei titolari dei diritti e altre parti coinvolte nella tutela dei DPI	Riunione almeno una volta l'anno	Commissione, Stati membri e titolari dei diritti/altre parti coinvolte

Obiettivo specifico 1.4: Pubblicazione annuale di statistiche

Azioni	Indicatori	Soggetti responsabili
1.4.1. Pubblicazione di una relazione annuale dell'UE contenente statistiche sulla tutela dei DPI da parte delle autorità doganali	Relazioni annuali disponibili a luglio	Commissione
1.4.2. Scambio di migliori pratiche tra Stati membri in materia di pubblicazione di statistiche e relazioni nazionali sulla tutela dei DPI da parte delle autorità doganali	Migliori pratiche a disposizione delle autorità doganali Elaborazione e pubblicazione di relazioni nazionali, se del caso	Commissione e Stati membri

2. COMBATTERE LE PRINCIPALI TENDENZE NEL COMMERCIO DI MERCI CHE VIOLANO I DPI

Obiettivo specifico 2.1: Elaborare approcci su misura per il traffico postale

Azioni	Indicatori	Soggetti responsabili
2.1.1. Scambio di migliori pratiche riguardo al follow-up doganale del commercio via Internet, integrando le attività del gruppo «Cooperazione doganale» (Consiglio UE) relative al settore della criminalità informatica correlata alle dogane	Migliori pratiche a disposizione delle amministrazioni doganali per rafforzare la tutela del commercio elettronico da parte delle autorità doganali. Utilizzazione di nuovi strumenti e tecniche (p.e. blockchain), se disponibili e adeguati. Elaborazione di nuove disposizioni giuridiche, se necessario.	Commissione e Stati membri
2.1.2. Monitorare i cambiamenti nel quadro dell'Unione postale universale (UPU) nel campo del commercio elettronico e usare al meglio gli sviluppi intervenuti in questo campo per la tutela dei DPI da parte delle autorità doganali	Monitoraggio e segnalazione alle amministrazioni doganali dei cambiamenti nel quadro dell'UPU. Miglior uso possibile, da parte delle amministrazioni doganali, degli sviluppi intervenuti nel campo del commercio elettronico.	Commissione e Stati membri

Obiettivo specifico 2.2: Rafforzamento della gestione del rischio a livello doganale

Azioni	Indicatori	Soggetti responsabili
2.2.1. Sviluppo di una strategia di controllo fondata sulla gestione comune dei rischi, ivi comprese le esigenze in materia di informazione, i criteri e standard comuni in materia di rischio, nonché l'attuazione delle azioni di controllo prioritario dell'UE, ove opportuno, finalizzate all'individuazione delle violazioni di DPI per le partite di piccole e grandi dimensioni	Analisi dei dati relativi ai blocchi, compresi i dati scambiati con paesi terzi. Definizione di criteri e standard tramite il gruppo «Gestione comune dei rischi» nel quadro del programma Dogana 2020.	Commissione con il sostegno degli Stati membri e dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale
2.2.2. Fornitura periodica di informazioni appropriate in materia di rischio e controllo doganale sui DPI tramite il sistema doganale di gestione dei rischi e i punti di contatto per i controlli	Utilizzo del sistema doganale di gestione dei rischi per scambiare informazioni sui rischi di violazioni di DPI. Riscontro periodico da parte degli Stati membri sulle informazioni relative ai rischi e ai controlli doganali, nonché dei risultati dei controlli	Commissione e Stati membri

3. COMBATTERE IL COMMERCIO DI MERCI CHE VIOLANO I DPI LUNGO L'INTERA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO INTERNAZIONALE**Obiettivo specifico 3.1: Rafforzamento della cooperazione con i principali paesi d'origine, transito e destinazione**

Azioni	Indicatori	Soggetti responsabili
3.1.1. Rafforzamento della cooperazione doganale in materia di DPI con i paesi terzi, in particolare la Cina e Hong Kong	Attuazione del nuovo piano d'azione UE-Cina 2018-2020. Estensione dello scambio di informazioni con la Cina sui blocchi (segnalazioni) ai dati nominali. Realizzazione e rafforzamento, se necessario, di attività di cooperazione con Hong Kong.	Commissione e Stati membri
3.1.2. Scambio di informazioni con i paesi terzi conformemente alle disposizioni giuridiche, anche per quanto riguarda le merci in transito/trasbordo attraverso l'UE	Adeguate applicazione delle necessarie modalità pratiche riguardanti lo scambio di dati e informazioni con i paesi terzi allo scopo di eliminare il commercio internazionale di merci costituenti violazione di diritti di proprietà intellettuale. Introduzione di meccanismi per lo scambio di informazioni. Numero di scambi di informazioni e di casi di blocco sulla base di tali informazioni. Numero di indagini aperte sulla base delle informazioni scambiate. Numero di operazioni doganali congiunte in ambito ASEM incentrate sulle violazioni dei DPI.	Commissione e Stati membri

Obiettivo specifico 3.2: Sostegno allo sviluppo di capacità nei paesi candidati e nei paesi limitrofi in materia di tutela dei DPI

Azioni	Indicatori	Soggetti responsabili
3.2.1. Fornitura di assistenza tecnica per lo sviluppo di capacità ai paesi candidati ed ai paesi limitrofi su richiesta	Disponibilità di squadre di esperti	Commissione e Stati membri
3.2.2. Scambi di esperienze ed eventualmente visite di studio concernenti la struttura operativa, la TI e le soluzioni operative adottate dalle dogane nella tutela dei DPI	Relazione sulle migliori pratiche in materia di tutela dei DPI nell'UE e nei paesi limitrofi	Commissione e Stati membri
3.2.3. Scambio di funzionari	Numero degli scambi effettuati. Informazioni comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione sulle esperienze raccolte in seguito agli scambi.	Stati membri

4. RAFFORZARE LA COOPERAZIONE CON L'OSSERVATORIO EUROPEO SULLE VIOLAZIONI DEI DPI E LE AUTORITÀ DI CONTRASTO**Obiettivo specifico 4.1: Partenariato con l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei DPI**

Azioni	Indicatori	Soggetti responsabili
4.1.1. Contributo allo sviluppo e all'attuazione, se del caso, di progetti da parte dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per sostenere le istituzioni e le iniziative per la tutela dei DPI, nell'ambito dei poteri conferiti all'Osservatorio dal regolamento (UE) n. 386/2012, e secondo il programma di lavoro dell'Osservatorio europeo, in particolare al fine di: — sviluppare sistemi atti a raccogliere, analizzare e riferire in merito alla portata e all'estensione delle attività di contraffazione e pirateria nell'UE e scambiare informazioni fondamentali — sviluppare competenze nella tutela della proprietà intellettuale attraverso l'organizzazione di formazioni specialistiche	Corrispondenza tra i progetti e le esigenze delle autorità doganali. Compatibilità e sinergie con i progetti in ambito doganale. Disponibilità di strumenti per la diffusione di informazioni sulla legislazione in materia di DPI, le banche dati in materia di proprietà intellettuale e i sistemi di sostegno dell'attuazione della normativa. Attività di sensibilizzazione del pubblico, ivi comprese quelle destinate ai consumatori.	Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale in cooperazione con la Commissione e gli Stati membri
4.1.2. Elaborazione di specifici programmi di formazione che migliorino l'uso del centro di formazione virtuale dell'EU IPO, se necessario	Individuazione delle esigenze di formazione delle autorità doganali (p.e. aspetti legati al transito). Elaborazione di specifici programmi di formazione da parte del centro di formazione virtuale dell'EU IPO e offerta di formazioni.	Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale in cooperazione con la Commissione e gli Stati membri

Obiettivo specifico 4.2: Migliorare la comprensione reciproca e la cooperazione tra le autorità doganali, di polizia e giudiziarie

Azioni	Indicatori	Soggetti responsabili
4.2.1. Eventi congiunti tra i rappresentanti delle amministrazioni doganali, le autorità di polizia e giudiziarie e i dipartimenti e uffici preposti alla proprietà intellettuale e industriale	Organizzazione di eventi, se del caso	Commissione, Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale & Stati membri
4.2.2. Sensibilizzazione sul legame tra merci non sicure e scadenti e violazioni dei DPI	Comunicazione alle amministrazioni doganali dei risultati dello studio in corso dell'osservatorio. Uso delle informazioni da parte delle amministrazioni doganali secondo necessità.	Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale in cooperazione con la Commissione e gli Stati membri

Obiettivo specifico 4.3: Combattere il commercio di merci che violano i DPI lungo l'intera catena di approvvigionamento internazionale

Azioni	Indicatori	Soggetti responsabili
4.3.1. Azioni congiunte intese a rafforzare il programma relativo alle pratiche di cooperazione volontaria degli intermediari sulla base di memorandum d'intesa	Analisi del ruolo degli intermediari. Organizzazione, se del caso, di eventi con gli intermediari sul loro ruolo al fine di ottenere maggiore fiducia e trasparenza.	Commissione e Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale con il sostegno degli Stati membri
4.3.2. Analisi logistica delle merci trasportate per ferrovia lungo la «Cintura economica della via della seta» nell'ottica dei controlli doganali	Presa di conoscenza e analisi dell'impatto della «Cintura economica della via della seta» sui controlli doganali. Elaborazione e attuazione di strategie per i controlli doganali applicabili al traffico in questione, se del caso.	Commissione e Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale con il sostegno degli Stati membri

Conclusioni del Consiglio concernenti la seconda relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali

(2019/C 24/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

AVENDO ESAMINATO:

la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo: «Seconda relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali» e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna;

RAMMENTANDO:

- la comunicazione della Commissione del 21 agosto 2014 relativa alla strategia e al piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali: affrontare i rischi, rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento e agevolare gli scambi ⁽¹⁾;
- le conclusioni del Consiglio del 4 dicembre 2014 relative alla strategia e al piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali: affrontare i rischi, rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento e agevolare gli scambi ⁽²⁾;
- la prima relazione della Commissione europea sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali, pubblicata nel luglio 2016 ⁽³⁾;
- le conclusioni del Consiglio del 6 dicembre 2016 concernenti la relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali ⁽⁴⁾;
- la comunicazione della Commissione dal titolo «Sviluppare l'unione doganale dell'UE e la sua governance», pubblicata nel 2016 ⁽⁵⁾;
- la relazione speciale n. 19/2017 della Corte dei conti europea relativa alle procedure di importazione ⁽⁶⁾;
- le conclusioni del Consiglio sulla rinnovata strategia di sicurezza interna dell'Unione europea 2015-2020 ⁽⁷⁾ e quelle concernenti l'agenda europea sulla sicurezza ⁽⁸⁾;
- la decisione sui criteri relativi ai rischi finanziari, che punta a sviluppare un approccio comune a livello dell'Unione sul modo di affrontare i rischi finanziari nell'UE;

ACCOGLIE CON FAVORE:

- i progressi compiuti nell'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali, a livello sia di UE che di Stati membri, come indicato nella seconda relazione sullo stato dei lavori;
- i progressi compiuti finora in termini di rafforzamento della collaborazione tra tutti gli attori coinvolti e di avvio di nuove iniziative, in particolare la decisione della Commissione sui criteri relativi ai rischi finanziari e la partecipazione delle amministrazioni doganali ad attività in materia di sicurezza;
- l'intensificazione della cooperazione tra le autorità doganali e gli operatori, principalmente attraverso il rafforzamento del concetto di AEO (operatore economico autorizzato);

⁽¹⁾ Doc. ST 12644/14 + ADD 1.

⁽²⁾ Doc. ST 15403/14.

⁽³⁾ Doc. ST 11415/16 + ADD 1.

⁽⁴⁾ Doc. ST 12164/16.

⁽⁵⁾ Doc. ST 15818/16 + COR 1.

⁽⁶⁾ GU C 418 del 7.12.2017, pag. 7.

⁽⁷⁾ Doc. ST 9798/15.

⁽⁸⁾ Doc. ST 8293/15.

- le varie iniziative intraprese per rafforzare i controlli doganali mediante lo scambio di talune informazioni doganali tra le autorità doganali nell'UE e nei paesi terzi, come pure gli sforzi profusi per instaurare un quadro per lo scambio strutturato di informazioni con i paesi terzi;
- il fatto che la maggior parte dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione saranno completati entro il 2020;
- l'accordo condizionale raggiunto tra gli Stati membri e la Commissione nel luglio 2018 relativo all'attuazione del primo blocco informatico del sistema ICS 2;

SOTTOLINEA:

- gli obiettivi strategici e il ruolo delle autorità doganali quali custodi delle frontiere dell'UE per il flusso di merci, ovvero tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri, proteggere l'Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo al contempo le attività commerciali legittime, garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini come pure la tutela dell'ambiente, preservando al contempo il giusto equilibrio tra i controlli doganali e l'agevolazione del commercio legittimo;
- come la gestione dei rischi sia un processo continuo che non è limitato ad azioni specifiche, con un inizio e una fine definitivi. Le autorità doganali devono continuare a innovare ed essere pronte a reagire a minacce nuove o emergenti;
- che attuando la strategia e il piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali, gli Stati membri, insieme alla Commissione, contribuiscono all'attuazione dell'agenda europea sulla sicurezza nel quadro della legislazione nazionale e dell'Unione, e riconosce che sono altresì essenziali la cooperazione e il coordinamento con altre autorità;
- la necessità di creare sinergie, nella misura del possibile nel rispetto della legislazione nazionale, tra la gestione dei rischi doganali e le informazioni detenute dalle agenzie GAI, come indicato nella relazione del gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi d'informazione e l'interoperabilità⁽⁹⁾;
- la necessità di proseguire in maniera efficace l'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali in linea con il programma di lavoro relativo ai sistemi elettronici indicato all'articolo 280 del codice doganale dell'Unione e come previsto per l'attuazione di detto codice;

OSSERVA CHE:

- il partenariato tra le dogane e il settore commerciale, unitamente alla cooperazione con i partner internazionali, deve essere ulteriormente studiato e rafforzato al fine di promuovere la competitività, garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento e agevolare la legittima circolazione delle merci, applicando e attuando nel contempo controlli doganali efficaci ed efficienti;
- la cooperazione tra le autorità di contrasto per quanto riguarda l'interconnessione dei controlli doganali e della gestione dei rischi, da un lato, e delle misure di prevenzione, individuazione e investigazione di frodi e reati, dall'altro, deve essere costantemente valutata;
- alcuni dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione saranno distribuiti gradualmente e dipenderanno da finanziamenti nell'ambito della prossima generazione di programmi dell'UE per il finanziamento delle dogane;

METTE IN RISALTO:

- l'importanza di garantire il rispetto dei diritti fondamentali nell'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali;
- l'importanza di garantire la protezione dei dati, in particolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati⁽¹⁰⁾ e della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio;

⁽⁹⁾ Doc. ST 10151/17 del 14 giugno 2017.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- la necessità di fornire i sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione in maniera tempestiva, al fine di consentire alle amministrazioni doganali di gestire i rischi finanziari e di sicurezza, agevolando nel contempo gli scambi;
- la necessità che la Commissione riferisca periodicamente al Consiglio e al Parlamento sui progressi compiuti nell'ambito della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali;

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI E ALLA COMMISSIONE, nell'ambito delle rispettive competenze, di:

- avvalersi di tutte le risorse disponibili per accelerare l'attuazione dei sistemi informatici essenziali al fine di conseguire gli obiettivi della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali;
- perseguire la riforma del sistema di controllo delle importazioni (ICS 2) dell'UE, riconoscendo l'accordo raggiunto tra gli Stati membri e la Commissione nel luglio 2018 relativo all'attuazione del primo blocco informatico del sistema ICS 2;
- accrescere l'efficienza e l'efficacia dei controlli doganali sulla base di un'analisi dei rischi, tenendo conto delle raccomandazioni contenute nella relazione speciale della Corte dei conti europea, pubblicata nel dicembre 2017;
- esaminare il possibile ruolo delle prestazioni dell'unione doganale nella misurazione dell'efficacia nel settore della gestione dei rischi, valutando la possibilità di utilizzare, ove possibile, gli stessi indicatori;
- sottolineare la gestione dei rischi doganali e il ruolo delle dogane, sulla base di una cooperazione tra agenzie intensificata alle frontiere esterne dell'UE quale autorità principale per il controllo delle merci e la lotta al commercio illegale di merci;
- migliorare le sinergie tra le dogane e le altre autorità di contrasto nel settore della criminalità organizzata, della sicurezza e della lotta al terrorismo a livello sia nazionale che di UE; intensificare la cooperazione tra le autorità doganali e la polizia (ad esempio tramite Europol), le guardie di frontiera (ad esempio tramite Frontex) e le autorità fiscali;
- esaminare ulteriormente gli aspetti tecnici, operativi e giuridici dell'interoperabilità tra i sistemi di sicurezza e di gestione delle frontiere e i sistemi doganali;
- potenziare lo scambio di informazioni relative ai rischi tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi, in linea con le disposizioni del codice doganale dell'Unione e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- proseguire lo scambio di esperienze e di metodi di lavoro, nonché l'individuazione di problemi comuni, in particolare su frontiere specifiche (aeree, terrestri, marittime) in maniera razionalizzata;
- attuare la decisione della Commissione sui criteri relativi ai rischi finanziari, che consentirà agli Stati membri di affrontare i rischi finanziari in maniera equivalente alle frontiere esterne, scongiurando in tal modo un onere eccessivo sugli scambi legittimi;
- continuare a operare costantemente per rafforzare l'attuazione del programma di operatore economico autorizzato dell'UE e ottimizzare il concetto di AEO, in linea con gli standard accettati a livello globale;
- proseguire i lavori sullo sportello unico dell'UE per le dogane ed esaminare il potenziale ruolo di quest'ultimo nella gestione dei rischi, tenendo presente la cooperazione necessaria tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione;

INVITA LA COMMISSIONE A:

- sviluppare, di concerto con gli Stati membri e sulla base delle proposte citate nella seconda relazione sullo stato dei lavori, un efficiente meccanismo di comunicazione per misurare l'impatto degli esiti e dei risultati delle azioni specifiche derivanti dalla strategia e dal piano d'azione dell'UE;
- far sì che il codice doganale dell'Unione e i suoi atti di esecuzione e delegati forniscano una base giuridica sufficiente a comunicare e scambiare dati, risultati delle analisi dei rischi, misure di controllo e risultati dei controlli tra gli Stati membri coinvolti nel processo ICS 2;

-
- proseguire i lavori volti a sviluppare un quadro per lo scambio strutturato di informazioni con i paesi terzi;
 - istituire, con gli Stati membri interessati, un gruppo di lavoro in seno al Risk Management Strategy Implementation Coordination group (RIMSCO) che possa contribuire a definire gli indicatori che agevoleranno l'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE;
 - presentare una relazione sull'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali entro il termine stabilito di due anni. Questa relazione valuterà altresì la necessità di una strategia aggiornata.
-

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

18 gennaio 2019

(2019/C 24/07)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1402	CAD	dollari canadesi	1,5134
JPY	yen giapponesi	124,78	HKD	dollari di Hong Kong	8,9441
DKK	corone danesi	7,4649	NZD	dollari neozelandesi	1,6841
GBP	sterline inglesi	0,88125	SGD	dollari di Singapore	1,5463
SEK	corone svedesi	10,2515	KRW	won sudcoreani	1 278,73
CHF	franchi svizzeri	1,1331	ZAR	rand sudafricani	15,7187
ISK	corone islandesi	137,80	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7291
NOK	corone norvegesi	9,7218	HRK	kuna croata	7,4295
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 193,18
CZK	corone ceche	25,580	MYR	ringgit malese	4,7024
HUF	fiorini ungheresi	318,09	PHP	peso filippino	59,983
PLN	zloty polacchi	4,2931	RUB	rublo russo	75,6267
RON	leu rumeni	4,6993	THB	baht thailandese	36,161
TRY	lire turche	6,1091	BRL	real brasiliano	4,2701
AUD	dollari australiani	1,5850	MXN	peso messicano	21,7095
			INR	rupia indiana	81,0875

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1° febbraio 2019

[Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

(2019/C 24/08)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell'uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l'aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 466 del 28.12.2018, pag. 14.

Dal	Al	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK
1°2.2019	...	-0,16	-0,16	0,00	-0,16	1,98	-0,16	0,03	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	0,28	0,56	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	1,87	-0,16	3,56	-0,24	-0,16	-0,16	1,09
1°1.2019	31.1.2019	-0,16	-0,16	0,00	-0,16	1,98	-0,16	0,02	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	0,28	0,56	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	1,87	-0,16	3,56	-0,31	-0,16	-0,16	1,09

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.9230 — Allianz/DIF/Infrared Capital Partners/Daiwater)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 24/09)

1. In data 10 gennaio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Allianz Infrastructure Luxembourg I S.A.R.L. («Allianz», Lussemburgo), controllata da Allianz SE (Germania),
- DIF Tamblin Limited («DIF Shareholder», Inghilterra e Galles), controllata da DIF Management Holding BV («DIF», Paesi Bassi),
- Infrastructure Investments (Affinity) Limited («Infrared Shareholder», Inghilterra e Galles), controllata da InfraRed Capital Partners (Holdco) Limited («InfraRed», Regno Unito),
- Daiwater Investment Limited («Daiwater», Regno Unito).

Allianz, DIF Shareholder e Infrared Shareholder acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di Daiwater.

La concentrazione è effettuata mediante contratto o altri mezzi.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Allianz SE è la società capofila del gruppo Allianz, un gruppo di servizi finanziari che opera a livello mondiale nelle assicurazioni e nella gestione patrimoniale;
- DIF è una società indipendente di gestione di fondi;
- InfraRed è un gestore di investimenti specializzato nelle infrastrutture e nei beni immobili;
- Daiwater è la holding di Affinity Water Limited («AWL») e Affinity for Business (Retail) Limited («AfB»). Le sue attività principali riguardano l'approvvigionamento idrico e, nel caso di AfB, gli impianti fognari.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9230 — Allianz/DIF/Infrared Capital Partners/Daiwater

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

Notifica preventiva di concentrazione
[Caso M.9197 — Hanon Systems/Magna International (Rotor business)]
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 24/10)

1. In data 14 gennaio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Hanon Systems («Hanon») (Corea del Sud), controllata da Hahn & Co. LLC («Hahn & Co») (Corea del Sud),
- divisione Rotor di Magna International Inc. («Magna») (Canada).

Hanon acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di una parte della divisione «Fluid pressure and controls» di Magna («Rotor»).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Hanon opera principalmente nella produzione e nella fornitura di sistemi di gestione termica (detti anche sistemi di climatizzazione) per autoveicoli su scala mondiale. Hahn & Co è un'impresa di investimento in private equity;
- Rotor fornisce alle case automobilistiche [costruttori di apparecchiature originali («OEM»)] tecnologie di raffreddamento e di pompaggio per rispondere alle necessità degli OEM in termini di riduzione delle emissioni e di gestione termica. Magna è un costruttore automobilistico che opera su scala mondiale.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9197 — Hanon Systems/Magna International (Rotor business)

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT